

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA



SETTORE CINOFILO NAZIONALE

GIUDICI CINOFILI

DISCIPLINARE TECNICO PER LA FORMAZIONE, L'ABILITAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO DEI GIUDICI CINOFILI A.N.L.C.

PRIMA EDIZIONE ANNO 2022



FORMAZIONE, ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO GIUDICI CINOFILI

Premessa: un giudice sociale ANLC è da considerarsi un Cacciatore appassionato di cinofilia che mette a disposizione la sua passione e la sua preparazione per il conseguimento dei principi statutari tramite le attività sociali, quali sono appunto le competizioni cinofile, da considerarsi attività collaterali alla Caccia che rimane l'unico motivo per cui esiste l'Associazione; è pertanto da considerarsi un Dirigente dell'Associazione e come tale deve tenere un comportamento consono al ruolo che gli è stato riconosciuto sia dentro che fuori dai campi di gara. Per questo motivo la Presidenza Nazionale ANLC stabilisce quanto di seguito riportato.

art. 1. DISCIPLINE SOCIALI CINOFILE ANLC

Le discipline cinofile per cani da caccia per le quali è possibile ottenere l'abilitazione al giudizio delle prove di lavoro sociali ANLC sono quattro:

- razze da seguita su cinghiale
- razze da seguita su lepre
- razze da seguita su volpe
- razze da ferma
- razze da cerca

art. 2. REQUISITI PER ASPIRANTI GIUDICI

Per aspirare all'ottenimento dell'abilitazione da giudice cinofilo sociale ANLC devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- i. Essere in possesso unicamente di tessera associativa ANLC in corso di validità.
- ii. Aver partecipato in qualità di conduttore ad almeno 3 prove organizzate da circoli A.N.L.C. della specialità per cui si richiede l'abilitazione.
- iii. Essere proprietario di almeno un ausiliare appartenente alle razze oggetto dell'abilitazione.
- iv. Aver ottenuto il parere favorevole da parte del Delegato alla cinofilia (provinciale o superiore) ovvero da parte di un giudice già in possesso dell'abilitazione per valutare prove cinofile di livello regionale o superiore.

Ai fini del rilascio del parere di cui al c.4 dovranno essere valutate e giudicate favorevolmente le reali intenzioni del candidato oltre alle sue capacità relazionali e lessicali.

art. 3. LIVELLI DI ABILITAZIONE

I livelli di abilitazione sono tre:

GIUDICE PROVINCIALE - GIUDICE REGIONALE - GIUDICE NAZIONALE

Il giudice cinofilo abilitato potrà giudicare da solo o nelle vesti di presidente di giuria solo prove di rilevanza congruente con il livello riconosciuto e riportato sul tesserino rilasciato dalla segreteria nazionale.

La segreteria nazionale provvede a mantenere aggiornato l'elenco dei giudici attribuendo a ciascuno la disciplina e il livello di abilitazione (oltre alla provincia di residenza); tale elenco dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale.



art. 4. GIUDICE PROVINCIALE

È il primo livello di abilitazione a cui accedono i cinofili in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 una volta ottenute le attestazioni di seguito elencate:

- Superamento di un corso teorico tenuto da un giudice regionale di almeno 6 ore (condotto con le modalità di cui agli artt. Successivi) con test finale;
- Superamento di un corso pratico di almeno 4 ore (condotto con le modalità di cui agli artt. Successivi) con nulla osta finale rilasciato dall'istruttore Delegato che dovrà essere almeno giudice regionale;
- Affiancamento nell'arco di un anno in almeno 2 prove ANLC giudicate da 2 giudici regionali diversi previo rilascio di parere favorevole da parte degli stessi giudici.

art. 5. GIUDICE REGIONALE

È il secondo livello di abilitazione a cui possono accedere i giudici provinciali, su richiesta del Delegato regionale alla cinofilia quando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Aver conseguito l'abilitazione come giudice provinciale da almeno 1 anno;
- b) Aver giudicato in autonomia almeno 2 prove ANLC senza che siano stati presentati e accolti ricorsi sul suo operato;
- c) Aver fatto "affiancamento" in almeno 2 prove ANLC di livello regionale/nazionale giudicate da 2 giudici diversi e conseguente rilascio di parere favorevole in forma scritta da parte degli stessi giudici.

art. 6. GIUDICE NAZIONALE

È il massimo livello di abilitazione a cui possono accedere i giudici ANLC in possesso dell'abilitazione regionale, su richiesta del Delegato regionale alla cinofilia al Delegato nazionale quando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Aver conseguito l'abilitazione come giudice regionale da almeno 1 anno;
- b) Aver giudicato in autonomia almeno 3 prove ANLC di livello regionale senza che siano stati presentati e accolti ricorsi sul suo operato;
- c) Aver fatto Affiancamento in almeno 2 prove ANLC di livello nazionale giudicate da 2 giudici diversi designati dal Delegato Nazionale alla cinofilia previo rilascio di parere favorevole in forma scritta da parte degli stessi.

art. 7. CORSI DI ABILITAZIONE E GIUDICI ISTRUTTORI

I corsi di abilitazione teorico pratici per l'ottenimento dell'abilitazione Provinciale sono indetti dal Delegato Nazionale alla Cinofilia su richiesta dei Delegati Provinciali o Regionali e sono così strutturati:

1) Parte teorica

La teoria del corso di abilitazione dovrà essere di minimo 8 ore durante le quali verranno illustrati e discussi dal Giudice Istruttore i seguenti argomenti:

- finalità associative sulla cinofilia venatoria e struttura dei campionati cinofili sociali;
- classificazione ENCI delle razze canine da caccia e caratteristiche dei vari gruppi;



- standard morfologico riconosciuto ENCI delle principali razze canine appartenenti al gruppo oggetto dell'abilitazione (ferma, seguita o cerca);
- Standard di lavoro riconosciuto ENCI delle principali razze canine appartenenti al gruppo oggetto dell'abilitazione (ferma, seguita o cerca);
- Principali aspetti del lavoro del cane oggetto di valutazione ANLC;
- Aspetti del comportamento del conduttore oggetto di valutazione ANLC;
- Sicurezza nel maneggio delle armi durante l'attività venatoria;
- Regolamenti tecnici ANLC;
- Scheda di valutazione ANLC e punteggi da assegnare;
- Redazione della relazione scritta con particolare attenzione alla terminologia tecnica da utilizzare e alla corrispondenza tra punteggi assegnati e descrizione del turno di prova;
- test finale con almeno una domanda a risposta multipla per ognuno degli argomenti trattati; il test si intende superato quando l'aspirante giudice avrà risposto correttamente ad almeno l'80% dei quesiti.

2) Parte pratica

Gli aspiranti giudici che avranno superato il test verranno condotti su un terreno idoneo allo svolgimento di una prova afferente alla disciplina oggetto dell'abilitazione dove assisteranno ad almeno 4 turni nei quali verrà simulata una competizione (nel caso delle prove di seguita in almeno 2 turni dovrà avvenire lo scovo).

I candidati dovranno autonomamente compilare correttamente gli statini in tutte le loro parti (assegnando i punteggi e redando le relazioni) e al termine redare la classifica della batteria.

Ai fini della simulazione della prova è ammesso che gli aspiranti giudici facciano la parte del concorrente con i propri ausiliari.

La parte pratica potrà essere realizzata anche in occasione di una prova reale (previo consenso del Delegato di gara).

Alla conclusione del corso il giudice istruttore comunica con relazione scritta al Delegato regionale e per conoscenza al Delegato Nazionale i nominativi dei cinofili che abbiano dimostrato di essere sufficientemente preparati per iniziare l'iter di affiancamento.

3) Affiancamento

Concluso positivamente il corso teorico pratico l'aspirante giudice sarà chiamato ad affiancare in almeno 3 prove ANLC un giudice abilitato (diverso per ogni prova) in un arco di tempo non superiore ad un anno.

Durante l'affiancamento il giudice abilitato si dovrà confrontare con l'aspirante chiedendogli di interpretare i turni sottoposti a giudizio e facendo compilare al candidato un fac simile di statino in modo autonomo. Alla fine della prova il giudice comunicherà in forma scritta al Delegato regionale e per conoscenza al Delegato Nazionale il proprio parere sul candidato.

Ottenuti 3 pareri favorevoli durante gli affiancamenti il Delegato regionale invierà alla segreteria Nazionale e per conoscenza al Delegato Nazionale la documentazione necessaria al rilascio del tesserino comprovante l'abilitazione al giudizio di prove cinofile sociali provinciali ANLC.



4) Giudici Istruttori

I giudici istruttori incaricati di tenere i corsi teorico pratici possono essere nominati esclusivamente dal Delegato Nazionale alla Cinofilia ANLC in accordo con il Presidente Nazionale e devono essere in possesso di abilitazione nazionale per la disciplina oggetto della formazione.

art. 8. CORSI DI AGGIORNAMENTO

Il Delegato nazionale alla cinofilia, anche su proposta dei Delegati regionali e provinciali, organizza, sentito il Presidente Nazionale ANLC, corsi periodici di aggiornamento per i giudici cinofili abilitati.

L'argomento dei corsi che saranno tenuti da esperti cinofili ANLC designati dal Delegato Nazionale riguarderà, oltre al ripasso generale, l'applicazione dei regolamenti relativi alle varie discipline, il metro di giudizio da utilizzare e la corretta interpretazione delle casistiche pratiche che si possono verificare durante un turno di gara.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento nazionali è da intendersi obbligatoria per i giudici con abilitazione nazionale salvo comprovati e gravi motivi.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento è da intendersi obbligatoria per i giudici che risultano inattivi da oltre due anni al fine di mantenere l'abilitazione conseguita in passato.

art. 9. COPERTURE FINANZIARIE

I costi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici di cui all'art. 7 c. 1 e 2 sono interamente a carico delle segreterie provinciali/regionali che ne fanno richiesta.

Le segreterie richiedenti dovranno garantire vitto e alloggio al giudice istruttore incaricato del quale rimane a carico della struttura nazionale la sola eventuale spesa di viaggio qualora lo spostamento avvenga in aereo/traghetto.

È facoltà delle segreterie provinciali/regionali chiedere un contributo agli aspiranti giudici che intendono ottenere l'abilitazione in misura non superiore all'ammontare delle spese da sostenere.

art. 10. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PER GIUDICI PROVENIENTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI

Qualora un Cacciatore in possesso di una abilitazione per giudicare prove cinofile sociali rilasciato da associazioni venatorie diverse dalla ANLC intenda convergere all'interno della Libera Caccia il riconoscimento del titolo può avvenire su richiesta del Delegato Regionale o Provinciale da inoltrare al Delegato Nazionale alla cinofilia congiuntamente alla seguente documentazione:

- copia del tesserino rilasciato da altra associazione
- copia documento di identità
- copia tessera associativa ANLC in corso di validità
- attestazione rilasciata da giudice abilitato ANLC a livello regionale o superiore dalla quale si evinca che il richiedente sia stato edotto sui regolamenti tecnici ANLC e abbia affiancato lo stesso in almeno una prova sociale ANLC dimostrando competenza e metro di giudizio coerente con quello richiesto ad un giudice sociale.

Il livello di abilitazione riconosciuto non potrà comunque mai essere superiore a quello regionale.



art. 11. CODICE DEONTOLOGICO DEL GIUDICE ANLC

L'associazione Nazionale Libera Caccia nel promuovere e sostenere la cinofilia venatoria come strumento per una formazione etica e sportiva dei cacciatori compie uno sforzo assai gravoso ed è pertanto un dovere del Giudice ANLC collaborare affinché quanto organizzato dai vari organi statutari sia un successo. È pertanto utile che tutti i Giudici osservino scrupolosamente quanto di seguito riportato:

- 1) L'ottenimento dell'abilitazione non è che il primo passo. Continuare a studiare le razze e la disciplina per approfondirne la conoscenza e le problematiche, il sereno confronto con i colleghi e con i concorrenti è parte del dovere del giudice;
- 2) il giudizio deve essere esclusivamente tecnico ed obiettivamente impersonale e mai dovrà essere influenzato o condizionato da rapporti di amicizia od inimicizia;
- 3) il giudice ha l'obbligo di giudicare rispettando scrupolosamente gli standards morfologici e di lavoro delle varie razze canine. Egli deve sempre svolgere la sua opera rispettando le regole deontologiche più ortodosse nei riguardi dei colleghi;
- 4) anche nel caso in cui l'opinione del giudice su un turno di gara sia estremamente negativa, questa dovrà essere espressa in modo non offensivo per il conduttore;
- 5) il giudice non deve mai sollecitare con nessun mezzo l'invito a prestare la sua opera nelle varie manifestazioni ANLC;
- 6) il giudice deve compilare con sobrietà e terminologia tecnica adeguata le relazioni sui giudizi emessi;
- 7) un giudice non deve mai criticare in pubblico l'operato dei suoi colleghi;
- 8) un giudice che decidesse di partecipare ai campionati ANLC come concorrente non potrà giudicare alcuna manifestazione afferente allo stesso campionato;
- 9) **i giudici ANLC non possono costantemente rifiutarsi di giudicare le manifestazioni cui vengono chiamati dai Delegati. Dopo due anni di ingiustificati rifiuti o inattività l'abilitazione ANLC si intende revocata;**
- 10) il giudice deve essere sempre corretto e cortese con i concorrenti;
- 11) il giudice deve evitare di utilizzare il telefono cellulare e consumare bevande alcoliche durante le gare che è chiamato a giudicare;
- 12) studio, trasparenza ed integrità sono le premesse per ottenere fiducia e credibilità. Il giudice non perseguirà il consenso e né temerà la disapprovazione quando sarà certo di aver operato con intransigente onestà.

Roma, 01 febbraio 2022

IL DELEGATO NAZIONALE A.N.L.C. PER LA CINOFILIA

Luigi Parsi

IL PRESIDENTE NAZIONALE A.N.L.C.

Paolo Sparvoli